

Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 9 comma 2° del Regolamento Uffici e Servizi approvato con deliberazione n° 24 del 19 luglio 2011.

Lonigo, lì 31 gennaio 2022

Il Direttore/Segretario  
F.to Slaviero Dr. Nevio

Visto: Il Presidente  
F.to Rebesan Valter

---

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Provvedimento soggetto ad attestazione di copertura finanziaria            |          |
| <b>Provvedimento non soggetto ad attestazione di copertura finanziaria</b> | <b>X</b> |



**Servizi Sociali e Sociosanitari alla Persona**

**Registro determinazioni: n. 16 del 31/01/2022**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **gennaio** presso la sede di Villa Serena Lonigo – Servizi Sociali e Sociosanitari alla Persona, in Via Mura S. Daniele n. 15, il Direttore – Segretario dell'Ente Slaviero Dr. Nevio, sulla base di quanto disposto dal Capo III° articoli 8 e 9 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione n. 24 del 19 luglio 2011, ha adottato la presente determinazione in merito al seguente oggetto:

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SIG.RA O.M. – OPERATORE SOCIO SANITARIO AUTORIZZAZIONE P.IVA PER LA CONDUZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' TERRIERA DI FAMIGLIA.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO**

VISTA l'allegata nota prot. 207 del 27.01.2022 presentata dalla dipendente Sig.ra O.M., Operatore Socio Sanitario a tempo pieno ed indeterminato cat. B pos. B1 vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, con la quale chiede l'autorizzazione ad aver la partita iva per la conduzione della piccola proprietà terriera di famiglia;

### **PREMESSA:**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 18 marzo 1998, rispondendo ad uno specifico quesito di Confagricoltura, ha affermato che l'esercizio dell'impresa agricola non rientra nel divieto di cui agli articoli 60 e seguenti D.P.R. n. 3/1957 ed articolo 1, comma 60, Legge n. 662/1996, ossia non rientra espressamente nelle attività che ai sensi delle suddette disposizioni sono incompatibili con lo status di dipendente pubblico.

L'esclusione dell'attività agricola dalle attività incompatibili con il pubblico impiego, che costituisce dunque un fondamentale principio, è stata ammessa con due importanti precisazioni. La prima è che deve trattarsi di attività svolta nei limiti definiti dall'art. 2135 codice civile. Le attività che esulano da tale ambito, considerate civilisticamente extragricole, pongono infatti un problema di compatibilità con il pubblico impiego, poiché rientrano fra quelle considerate espressamente incompatibili dall'articolo 60 D.P.R. 3/1957 che fa riferimento al commercio e l'industria. La seconda precisazione attiene alle modalità concrete con cui l'attività agricola viene svolta, in quanto la stessa non deve essere prevalente – in ordine al tempo ad essa dedicato – rispetto all'attività lavorativa nella pubblica amministrazione.

L'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui il quale "...dedichi alle attività agricole di cui all'art.2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro". Il Ministero della difesa, con recente circolare 26 giugno 2012, protocollo n. 629616, in ordine alla disciplina delle attività extraistituzionali, ha avuto modo di riferire quanto all'esercizio di impresa agricola di dipendente pubblico: "Pertanto, alla luce di tale definizione, il dipendente pubblico che svolge attività agricola, anche con partita IVA, è autorizzabile qualora non superi i limiti indicati dalla norma citata nonché dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sopra richiamata, restando di pertinenza dell'Ente di servizio la valutazione, caso per caso, della non interferenza tra le modalità di svolgimento dell'attività agricola e l'attività istituzionale".

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività agricola richiesto comporta un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno, con reddito non "prevalente" rispetto a quello percepito quale dipendente dell'amministrazione, sussistono le condizioni affinché questo Ente possa autorizzarne lo svolgimento, non ravvisandosi casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, anche potenziale, che possano pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione.

RITENUTO pertanto di accogliere la suddetta richiesta;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la deliberazione n° 32 del 27.12.2021 , che approva il Bilancio Economico Annuale di Previsione esercizio 2022;

## **DETERMINA**

Per i motivi succitati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1° - di autorizzare la sig.ra O.M. Operatore Socio Sanitario a tempo pieno ed indeterminato cat. B pos. B1 vigente CCNL Comparto Funzioni Locali ad avere la partita iva per la conduzione della piccola proprietà terriera di famiglia;